

STATUTO

Della "DIGAMMA Società Consortile a responsabilità limitata".

Titolo I

Denominazione e scopo - sede - durata - oggetto.

Art.1

Denominazione e scopo.

Ai sensi degli art. 2615 ter e 2472 cc. È costituita una Società Consortile a responsabilità limitata denominata: "DIGAMMA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

La Società esercita le attività definite nel successivo art. 4 finalizzato all'assunzione e alla progettazione e realizzazione a livello territoriale, nazionale ed internazionale di attività e programmi di ricerca, di sviluppo e di realizzazione di applicazioni e trasferimento di tecnologie avanzate, nonché della loro gestione, preferibilmente in favore dei Soci Consorziati e altresì nei confronti di Soggetti non Consorziati.

La Società non può distribuire, in qualsiasi forma, utili ai Soci, neppure in caso di scioglimento, salvo quanto previsto al successivo art. 42.

Art. 2

Sede

La Società ha sede legale ed amministrativa in Bari, Zona Industriale, Viale Biagio Accolti Gil n.22-24, cap 70123. La Società può disporre di succursali , rappresentanze e altre sedi operative.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere succursali e rappresentanze anche nel Mezzogiorno d'Italia, può istituire e sopprimere rappresentanze aventi finalità esclusivamente promozionali, anche fuori del territorio nazionale compatibilmente con le leggi vigenti.

Art.3

Durata

La Società ha durata sino al 2030 e può essere prorogata nei modi di legge.

Art.4

Oggetto

Per il perseguimento dello scopo di cui al presente art.1, la Società, anche in collaborazione con Università, Enti di Ricerca pubblici e privati, Associazioni e Fondazioni Culturali, e in una prospettiva di costante raccordo, anche mediante specifiche Convenzioni, con strutture di servizio e produttive territoriali, nazionali ed internazionali, può esercitare, in Italia e all'estero, le seguenti attività:

1. promozione, organizzazione e realizzazione di programmi e progetti R&S per innovazione e/o trasferimento tecnologico;
2. identificazione di esigenze specifiche legate al territorio; e individuazione di tecnologie e servizi a contenuto tecnologico utilizzabili in questo contesto;
3. analisi costi - benefici di progetti innovativi;
4. definizione di proposte progettuali, piani di prefattibilità e fattibilità;
5. individuazione di Soggetti - organizzazioni da coinvolgere per il trasferimento di tecnologie e di servizi innovativi in utilizzazioni pratiche con valore economico;
6. generazione di business idea, formulazione di business plan, identificazione di fonti di finanziamento locali, nazionali e comunitarie; preparazione delle relative istruttorie;
7. coordinamento, controllo ed attuazione di progetti che coinvolgono fornitori ed utilizzatori di know - how, tecnologie, servizi innovativi, anche allo scopo di indurre e facilitare collegamenti e forme di cooperazione tra PMI operanti nei settori di intervento;
8. progettazione, realizzazione prototipale e produzione industriale in serie limitate di dispositivi hardware e pacchetti software per produzione, elaborazione, analisi, archiviazione e trasmissione di immagini analogiche e digitali, progettati e sviluppati dalla stessa Società secondo quanto previsto dal successivo punto 9;
9. in particolare la Società "Digamma" potrà svolgere attività di ricerca scientifica, sviluppo di sistemi e prodotti, fornitura di servizi, realizzazione e gestione di piattaforme abilitanti per la produzione, elaborazione, analisi, archiviazione e trasmissione di immagini analogiche e digitali,

nelle seguenti aree applicative:

- Diagnostica medica basata su immagini;
- Diagnosi morfologica in Antropologia Evoluzionistica e Forense e Biomedicina (diagnosi istopatologica, radiologica, endoscopica e monitoraggio di interventi ortognatodontici e di chirurgia estetica e protesica);
- Procedure di analisi di immagine per applicazioni giudiziarie e criminalistiche (riconoscimento di volti, attribuzione personale di resti scheletrici, rilevamento di cicatrici, tatuaggi, ipostasi cadaveriche, ecchimosi, individuazione di falsi materiali in documenti e scritture, rilevamento di tracce di materiali organici e inorganici);
- Descrizione morfologica di Beni Culturali ed Artistici anche a fini del monitoraggio per immagini di interventi di restauro e di procedure diagnostiche;
- Fruizione, tecnologicamente assistita, di Beni Culturali, naturalistici e ambientali, anche a fini museologici;
- Progettazione e attrezzaggio di mostre e esibizioni a impianto tecnologico, anche con soluzioni remote "on - line";
- Sistemi e reti di controllo, sicurezza e sorveglianza dotati di controlli intelligenti;
- Videosservazione tridimensionale "on-line" e "off-line" per usi tecnico-scientifici, didattici e commerciali;
- Rilevamento e processamento di immagini nella regione spettrale dell'infrarosso vicino e termico per applicazioni biomediche e agroindustriali;
- Realizzazione di sistemi e prodotti multimediali, fruibili su elaboratori isolati o accessibili tramite reti telematiche dedicate e commerciali;
- Progettazione e realizzazione di reti telematiche a larga banda o basate su tecnologie innovative, dedicate alla trasmissione e gestione di immagini e al telecontrollo remoto;
- Progettazione e realizzazione di apparati di elaborazione e analisi di immagini in tempo reale e di immagini ad alta velocità;
- Diagnostica industriale per immagini;
- Controlli di qualità per immagini su calchi e repliche fisiche di oggetti di tipologia naturalistica, protesica,

artistica, archeologica, forense o industriale, anche al fine della definizione di protocolli per standard di certificazione;

- Controlli di qualità per immagini su prodotti e processi industriali, artigianali e agricoli;
- Procedure di ottimizzazione di immagini destinate alla produzione editoriale a stampa e elettronica;
- Sviluppo di procedure di misurazione, conteggio e acquisizione dati attraverso immagini;
- Progettazione e realizzazione di modelli di simulazione analogici e numerici di strutture e processi complessi da informazioni per immagini;
- Progettazione e realizzazione di modelli di simulazione della meccanica di strutture biologiche;
- Monitoraggio attraverso immagini per previsioni meteorologiche locali a breve termine, in particolare ai fini dell'allertamento nei confronti di eventi critici.
- Monitoraggio e prospezione con tecniche di analisi di immagini multispettrali per applicazioni territoriali , ambientali e archeologiche.

10. Gestione, anche mediante apposite Convenzioni, di siti di Beni Culturali, Naturalistici e Ambientali, ove infrastrutturati con tecnologie avanzate per fruizione remota teleoperata.

11. Documentazione di Beni Culturali anche tramite tecniche diagnostiche.

12. Progettazione e sviluppo di progetti di ricerca di tipo ambientale e/o paleoambientale, anche a carattere multidisciplinare, con particolare riferimento allo studio delle variazioni climatiche e delle tecniche di datazione di reperti paleontologici.

13. proposta e esecuzione di attività didattiche, formazione professionale ed alta formazione, peritali, di consulenza e indagini di mercato relative a tutto quanto esposto nei punti precedenti.

14. proposte istruttorie per l'ottenimento di brevetti e deposito di marchi relativi a tutto quanto esposto nei punti precedenti.

15. la Società Consortile srl "Digamma" potrà inoltre attuare

rapporti di collaborazione e/o rappresentanza e/o di partecipazione, sia in Italia sia all'estero, con altre ditte, Società e organizzazioni, italiane o estere, aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale.

16.ove la Società Consortile intenda svolgere progettazione ed esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico da realizzarsi ai sensi delle Leggi espressamente citate nell'art.13 della Legge 9 dicembre 1985 n.705 (legge 25/10/1968, n.1089legge 2/5/1976 n.183legge 21/5/1981 n.240legge 17/2/1982 n.46legge 1/12/1983 n.651), e ove le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri, alle Università facenti parte della Società Consortile saranno applicate particolari condizioni in modo tale che:

- a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;
- b) sia previsto per esse Università l'esclusione da eventuali obblighi di versare contributi a tale titolo deliberati;
- c) sia assicurata la partecipazione paritaria delle Università con i Soggetti Privati nell'impostazione dei programmi di ricerca,

Titolo II

Capitale sociale - quote - conferimenti in denaro - prestazioni diverse

Art.5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 40000,00 (quarantamila virgola zero zero) ed è diviso in quote.

Potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria che potrà anche disporre che i nuovi conferimenti siano di credito o in natura.

Art.6

Quote

Le quote possono essere di diverso ammontare ma in nessun caso

possono essere inferiori a Euro 2.000,00

Se la quota di conferimento è superiore al minimo deve essere costituita da un ammontare multiplo intero di Euro 2.000,00

Se il valore di un eventuale conferimento di crediti in natura, non raggiunga l'ammontare minimo di Euro 2.000,00 o multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in denaro.

Art.7

Conferimento in denaro

I conferimenti in denaro devono effettuarsi nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

A carico dei Soci in ritardo nei versamenti corrono gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti percentuale.

Art.8

Prestazioni diverse

I Soci sono tenuti al versamento dei contributi in denaro **con l'eccezione di cui al secondo comma.**

I contributi si dividono in contributi ordinari e contributi straordinari. Per contributi ordinari si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della società consortile. Gli stessi dovranno essere deliberati annualmente ed anticipatamente a norma del combinato disposto al successivo art.14 n.6, ed all'art.18, tali contributi saranno sempre proporzionali alle quote possedute. Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici; tali contributi saranno dovuti esclusivamente dai soci interessati alla attività progettuale per la quale si rendono necessari e da essi accettati.

L'efficacia delle deliberazioni di cui al primo comma è subordinata, nei confronti delle Università socie, ad approvazione degli Organi di Governo delle stesse Università. In caso di non approvazione, alle Università è consentito l'esercizio del diritto di recesso immediato.

A carico dei Soci in ritardo nei versamenti dei contributi decorrono gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

I Soci possono mettere a disposizione della Società beni e personale, per l'espletamento delle attività di cui all' art.4, secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società, che potrà provvedervi anche mediante regolamento, fermo restando il rispetto della normativa di riferimento e dello stato giuridico del personale delle Università.

Le imprese Consorziate, coinvolte nella realizzazione di specifici progetti, ai fini del perfetto compimento degli stessi, si obbligano a dare la propria assistenza in favore del Consorzio anche attraverso la prestazione pro-quota e senza vincolo di solidarietà, di garanzie, contro-garanzie, fideiussioni e cauzioni, per risolvere tempestivamente tutte le necessità insorgenti per la realizzazione di tali progetti, ferma restando, per i soci di natura pubblica, la necessità di preventiva apposita delibera di assenso dei loro Organi di Governo e del rispetto della normativa di riferimento.

Titolo III

Soci

Art.9

Requisiti

I Soci devono appartenere ad una delle seguenti categorie di Soggetti:

- a. Università degli Studi, Politecnici, Dipartimenti Universitari, Enti pubblici di ricerca, sia italiani che stranieri;
- b. Altri Enti pubblici, e così anche Enti pubblici territoriali, ovvero articolazioni operative degli stessi, quali, a mero titolo esemplificativo, le aziende autonome, le Società finanziarie regionali, le Società di servizi delle Regioni, delle Province e dei Comuni, gli Enti fieristici, le Associazioni e Consorzi pubblici;
- c. Fondazioni o Associazioni private con finalità scientifiche e culturali, di rilevanza almeno nazionale;
- d. Università private, Enti privati, Imprese individuali, Società di persone o di capitali, Società mutualistiche, Consorzi, Società consortili, Associazioni di imprese, Associazioni di categoria, con attività inerenti o connesse con

i settori di attività della Società;

e. Istituti di credito, Banche d'Affari attive nel settore del "project financing"

f. Ordini e Collegi di esercenti libere Professioni con tipologia di competenze inerenti o connesse con i settori di attività della Società.

Per ottenere l'iscrizione nel Libro dei Soci, il soggetto, che abbia sottoscritto o comunque acquistato una quota sociale, deve produrre alla Società documentazione idonea a provare la sua appartenenza ad una delle suddette categorie; spetta al Consiglio di Amministrazione disporre, previo controllo della documentazione prodotta, l'iscrizione del nuovo Socio nel Libro dei Soci. L'iscrizione sarà poi eseguita a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.

Art.10

Diritto a voto

Ogni Socio ha diritto almeno ad un voto. Il Socio ha diritto ad un voto per ogni euro contenuto nella quota.

Art.11

Diritto alle prestazioni sociali

Ciascun Socio ha diritto di ricevere dalla Società, secondo le proprie esigenze e compatibilmente con i mezzi ordinari della Società e le loro condizioni di impiego nelle attività sociali al momento della richiesta, prestazioni rientranti nelle attività di cui **all'Art. 4**, secondo le modalità e le condizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, che potrà provvedervi anche mediante regolamento.

Ciascun Socio **può interpellare anche** la Società per la fornitura di servizi inerenti le attività di cui all'art. 4 che esso Socio intende richiedere all'esterno.

La Società renderà le sue prestazioni in regime di riservatezza.

Art.12

Cessione delle quote e diritto di prelazione

Il Socio che intende alienare la propria quota deve irrevocabilmente offrirla in prelazione agli altri Soci, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di

Amministrazione.

L'offerta con l'indicazione del prezzo, è comunicata, entro il termine di trenta giorni, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i Soci, incluso l'alienante.

Qualora, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, nessuno dei Soci suddetti abbia esercitato la prelazione, detti Soci decadranno dall'esercizio di tale diritto.

L'esercizio della prelazione non potrà essere parziale.

Nel caso in cui più Soci concorrano nell'esercizio della prelazione, la quota sarà fra essi ripartita in proporzione alle rispettive partecipazioni, fermo il disposto dell'art.2482 c.c..

Il diritto di prelazione può essere esercitato dai Soci cui compete anche a favore di Società sue controllanti o controllate a termini di legge o, per quanto riguarda i Soci pubblici, ad Enti o Soggetti comunque funzionalmente integrati nella loro organizzazione amministrativa.

Nel caso in cui nessun Socio esercitasse la prelazione, la quota potrà essere ceduta a terzi che, nei trenta giorni successivi al secondo anzidetto termine di decadenza, siano indicati dal Consiglio di Amministrazione; in mancanza di tale indicazione, negli ulteriori trenta giorni successivi, la quota potrà essere ceduta a terzi che appartengano alla stessa categoria del Socio alienante, a norma del precedente art.9, ed a un prezzo non inferiore a quello offerto per l'esercizio del diritto di prelazione.

Trascorso inutilmente anche tale ultimo termine, la quota potrà essere trasferita alle stesse condizioni a terzi che appartengano ad una qualsiasi delle categorie dell'art.9.

Le regole sopra esposte per la cessione della quota, ivi incluse quelle relative alla determinazione del prezzo, si applicano anche alla cessione del diritto di opzione per le quote di nuova emissione, restando inteso che il termine per l'esercizio di tale diritto, quale previsto dall'art.2441 c.c., sarà adeguatamente prolungato con delibera del Consiglio di Amministrazione per consentire l'espletamento delle procedure

previste nel presente articolo. E comunque qualora avvenga una alienazione, donazione, usufrutto, comodato, locazione di quote consortili a soggetto non Consorziato, tale operazione dovrà essere oggetto di preventiva espressione di gradimento da parte dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art.13

Esclusione e Recesso

Se il Socio non esegue il pagamento della quota o dei contributi nei termini prescritti e, per le Università, nel termine di quindici giorni dall'approvazione delle delibere da parte dei suoi Organi di Governo di cui all'art. 8, commi 1 e 2, gli Amministratori possono diffidare il Socio moroso ed eseguirlo nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente questo termine, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio, tratteneo le somme riscosse, salvo il risarcimento del maggior danno.

Parimenti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio, quando il Socio perda i requisiti di cui al precedente art.9, ma in questo caso la Società provvederà a liquidare, entro tre mesi dalla deliberazione di esclusione, la sua quota. Il valore della quota sarà determinato in proporzione del solo capitale sociale esistente secondo l'ultimo bilancio di esercizio approvato al momento della deliberazione di esclusione.

Il Socio può recedere dalla Società consortile, secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa per le Società a responsabilità limitata. Qualora il Socio abbia degli impegni in corso, questi devono essere regolarmente adempiuti.

Titolo IV

Assemblea dei Soci

Art.14

Competenza

L'Assemblea dei Soci:

1. approva il bilancio di esercizio;
2. approva il bilancio annuale di previsione ed il programma annuale di attività predisposto dalla Direzione e fatto proprio

dal Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio successivo a quello in corso unitamente alla relazione - che ne costituisce allegato - del Comitato Scientifico sui programmi di attività realizzati nell'ultimo esercizio, su quelli in via di realizzazione e su quelli da avviare nell'esercizio in corso o nei futuri esercizi;

3. nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

4. nomina e revoca i componenti del comitato scientifico così come indicato dall'articolo 30, ed esclusivamente in assemblea costitutiva nomina il presidente dello stesso.

5. nomina e revoca il Presidente ed i membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale;

6. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e quando la situazione finanziaria della Società lo richieda, il versamento di contributi in denaro da parte dei Soci;

7. delibera sulla esclusione dei Soci;

8. delibera, annualmente e anticipatamente, sul compenso spettante al Presidente, al Vice Presidente, agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Comitato esecutivo, agli Amministratori delegati;

9. delibera, annualmente ed anticipatamente, sul compenso spettante al Presidente, al Vice Presidente e agli altri membri del Comitato scientifico;

10. delibera, anticipatamente e per l'intera durata dell'ufficio, il compenso spettante al Presidente ed ai membri del Collegio Sindacale;

11. delibera su tutte le altre materie che sono riservate alla sua competenza dalla legge o dallo statuto o che, attinenti alla gestione della Società, le siano sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea delibera in sede ordinaria o straordinaria a norma di legge.

Art.15

Convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando la Legge lo prescrive e ogni volta che

il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. Il Consiglio di Amministrazione nel deliberare la convocazione dell'Assemblea può delegare uno dei Soci membri per l'adempimento delle necessarie formalità esecutive; in mancanza deve provvedervi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente.

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, a firma della persona delegata o del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, spedita almeno quindici giorni prima della data della convocazione. La convocazione può aversi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata mediante lettera raccomandata, a firma della persona delegata o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, spedita almeno otto giorni prima della data della convocazione.

Nella lettera raccomandata di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e, eventualmente, della seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con lettera raccomandata di convocazione spedita almeno otto giorni prima.

In mancanza delle formalità di convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza dell'intero capitale, di tutti gli Amministratori in carica e di tutti i Sindaci effettivi.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea Ordinaria deve esser convocata almeno due volte l'anno, una prima volta entro quattro mesi - o entro sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano - dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione del Comitato Scientifico sui

programmi di ricerca, ed una seconda volta entro undici mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale di previsione ed il programma annuale di attività.

Art.16

Presidenza

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

In mancanza, il Presidente è eletto dall'Assemblea. Nella fase in cui si procede alla nomina, l'Assemblea è presieduta dal più anziano di età degli Amministratori, o dei Sindaci.

L'Assemblea, su proposta del Presidente dell'Assemblea, nomina un Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio, designato dal Presidente dell'Assemblea. Quando il verbale deve essere redatto da un Notaio, non è necessaria la nomina del Segretario.

Art.17

Intervento e rappresentanza

Per l'intervento e la rappresentanza nell'Assemblea valgono le norme di legge; ma una stessa persona non può rappresentare più di due Soci.

Art.18

Deliberazioni

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai Soci intervenuti. Tuttavia, sia in prima che in seconda convocazione, per le deliberazioni di cui al n.6 e 7 del precedente art.14 è necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza **del capitale sociale se la deliberazione disponga un contributo a carico di ciascun socio pari o inferiore a 20.000,00 (ventimila virgola zero**

zero) Euro, ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale se la deliberazione disponga di un contributo a carico di ciascun socio superiore ai 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) euro, fermo restando quanto disposto per le Università dall'art. 8.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Titoli V

Organi amministrativi

Art.19

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri fino a 15 (quindici), nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, compreso quello in corso al momento della loro nomina, e sono rieleggibili.

Art. 20

Poteri e compiti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato, tranne soltanto quanto riservato per legge o per statuto all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio avvalendosi di tali poteri:

1. esprime gli indirizzi generali di gestione;
2. approva i programmi di attività che gli vengono proposti dal Comitato Scientifico, e ne cura gli aspetti amministrativi;
3. attribuisce le commesse ai Soci seguendo ed applicando il criterio della economicità, della competenza tecnico/scientifica, e ove necessario anche il criterio territoriale.

Nel caso in cui particolari norme non prevedano la possibilità di svolgimento dell'attività da parte delle Consorziato, le stesse saranno preferite a parità di costi nella fornitura di

beni e servizi.

4. Approva i regolamenti per la prestazione ai Soci ed ai terzi dei servizi sociali, e le specifiche convenzioni con i Soci e con i terzi per la prestazione degli stessi servizi;

5. Predispone e sottopone all'Assemblea dei Soci almeno un mese prima dell'inizio del nuovo esercizio sociale il bilancio annuale di previsione ed il programma annuale di attività relativo all'esercizio successivo a quello in corso; con allegata , a detti bilanci, la relazione del Comitato Scientifico sui programmi di ricerca realizzati nell'ultimo esercizio, su quelli in via di realizzazione e su quelli da avviare nell'esercizio in corso o nei futuri esercizi, oltre alla relazione sulla gestione dello stesso Consiglio. Tale documentazione sarà a disposizione dei Soci presso la sede della Società almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione Assembleare;

6. Approva le proposte, da sottoporre all'Assemblea dei Soci, relative al versamento di contributi in denaro da parte dei Soci, determinando termini e modalità dei versamenti proposti;

7. Nomina, revoca il suo Vice Presidente ed assume e licenzia il Direttore Generale, del quale determina il compenso;

8. Su proposta del Presidente, delibera sull'assunzione, sulle mansioni e sul licenziamento del personale dirigente;

9. Delibera su ogni altro atto attinente la gestione e l'organizzazione della Società, che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Art.21

Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, ogni qual volta il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente lo ritenga necessario, o su richiesta contenente l'ordine del giorno, di almeno due Amministratori.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata o, nei casi di urgenza, con telegramma, spediti, rispettivamente, almeno dieci o almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai

membri del Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci effettivi presso il loro domicilio, ed al Direttore Generale presso la sede sociale.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza o impedimento anche di questo, da un Amministratore designato dal Consiglio stesso.

Alle riunioni del Consiglio partecipano, con voto consultivo, il Presidente del Comitato Scientifico ed il Direttore Generale.

Il Consiglio nomina un Segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Le riunioni potranno avvenire anche usando mezzi di telecomunicazione come video conferenze o altri mezzi simili purchè sia garantita la possibilità di intervento e verbalizzazione degli stessi.

Art.22

Deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori intervenuti.

Tuttavia devono essere adottate, con il voto favorevole di tanti Amministratori che rappresentino la maggioranza dei membri del Consiglio, le deliberazioni concernenti:

- a. la nomina e la revoca del Vice Presidente;
- b. l'attribuzione e la revoca delle deleghe agli Amministratori Delegati ed al comitato esecutivo;
- c. la nomina ed il licenziamento del Direttore Generale;
- d. l'assunzione, le variazioni e le dimissioni delle partecipazioni;

In caso di parità di voto prevale quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza e impedimento del Vice Presidente; in assenza o impedimento anche di questo dell'Amministratore designato alla funzione dal Consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art.23

Presidente e Vice Presidente

L'Assemblea dei Soci nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra tutti gli Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri un Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a. sovrintende all'andamento della Società, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, e formula al Consiglio di Amministrazione proposte per la gestione ordinaria e straordinaria della Società;

b. ha la rappresentanza legale della Società;

c. convoca il Consiglio di Amministrazione, formulando l'ordine del giorno, tenendo conto delle proposte del Direttore Generale, e inserendo argomenti indicati da almeno due Amministratori;

d. in caso di urgenza provvede, su proposta del Direttore Generale, all'esercizio dei poteri delegabili del Consiglio di Amministrazione, sia in materia giudiziale che in materia stragiudiziale, sottoponendo a ratifica dello stesso Consiglio le decisioni assunte nella prima riunione successiva;

e. coordina l'attività del Consiglio di Amministrazione con quella del Comitato Scientifico, di cui è membro di diritto;

f. esercita gli altri poteri che, in via generale o di volta in volta, gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Oltre che nei casi previsti dallo Statuto, il Vice Presidente sostituisce il Presidente, a tutti gli effetti, in ogni caso di sua assenza o impedimento.

Quando anche il Vice Presidente sia assente o impedito, i poteri del Presidente sono esercitati dall'Amministratore Delegato o, disgiuntamente, dagli Amministratori Delegati, e, nel caso non vi sia stata delega, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente e, se nel caso, anche del Vice Presidente.

Art.24

Amministratori Delegati e Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o parte le proprie attribuzioni a norma dell'art.2381 c.c. a uno più Amministratori Delegati e/o ad un Comitato Esecutivo. Non sono delegabili le attribuzioni non delegabili per legge e quelle di cui al terzo comma del precedente art.22.

Addivenendosi alla costituzione di un Comitato Esecutivo, questo sarà composto da tre membri, tra i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione che lo presiederà.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano con voto consultivo il Direttore Generale e, ove lo ritenga opportuno, e su invito del Presidente, il Presidente del Comitato Scientifico.

Dell'attività del Comitato Esecutivo il Presidente riferisce, via via, al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione dello stesso; parimenti, via via, ciascun Amministratore Delegato riferisce della propria attività al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione dello stesso.

Art.25

Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi, ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, o, se nel caso, a chi indicato nel comma 5 del precedente art.23.

Oltre i poteri sostitutivi indicati nello stesso comma 5 del precedente art.23, gli Amministratori Delegati hanno, disgiuntamente, la rappresentanza della Società, anche in giudizio, nell'ambito dell'esercizio dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art.26

Compenso agli Amministratori

Al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Comitato esecutivo, agli Amministratori Delegati, spettano i compensi che saranno annualmente e anticipatamente determinati dall'Assemblea dei Soci e che resteranno invariati fino a diversa delibera Assembleare.

Art.27

Direttore Generale

Il Direttore Generale cura l'esecuzione delle delibere e delle decisioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, degli Amministratori Delegati; collabora con il Collegio sindacale e con il Comitato Scientifico, per quanto ne sia richiesto, nei limiti delle rispettive competenze; è il capo del personale ed è responsabile del funzionamento degli uffici della Società.

Egli partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico, dai quali può essere richiesto e ai quali può sottoporre relazioni, proposte e pareri relativi all'attività consortile.

Il Direttore generale ha, nel rispetto delle superiori prescrizioni, poteri decisionali e di rappresentanza per la gestione ordinaria della Società. Al Direttore generale possono essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione più ampi poteri decisionali e di rappresentanza.

Titolo VI

Collegio Sindacale

Art.28

Composizione e durata

Il Collegio sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Essi restano in carica per tre esercizi.

Art.29

Nomina e compenso

La nomina del Presidente e degli altri membri del collegio Sindacale, e la determinazione del loro compenso, sono deliberate dall'Assemblea, a norma del precedente art.14.

Titolo VII

Comitato Scientifico

Art.30

Composizione

Il Comitato Scientifico è composto da undici membri, di cui 6 nominati su designazione delle Università partecipanti alla Società consortile.

I restanti membri vengono designati dai soci fondatori.

Per Soci fondatori si intendono quei Soci che hanno partecipato all'atto di costituzione della Società consortile.

Ove Enti di Ricerca pubblici o privati assumessero successivamente la qualità di Soci della Società, ciascuno di essi avrà diritto alla nomina, in soprannumero, di un membro del Comitato Scientifico.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dai componenti del Comitato Scientifico e dura in carica tre anni con possibilità di rinomina.

Art.31

Competenze e compenso

Il Comitato Scientifico ha funzioni propositive e consultive sulle scelte organizzative, strategiche e programmatiche della Società ed esercita la relativa vigilanza. A tal fine il Comitato:

- a. propone al Consiglio di Amministrazione programmi di ricerca;
- b. esercita la sorveglianza sull'efficienza tecnico - scientifica della struttura consortile e riferisce in proposito almeno ogni sei mesi al Consiglio di Amministrazione;
- c. esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi delle attività realizzati nell'ultimo esercizio, su quelli in via di realizzazione e su quelli da avviare nell'esercizio in corso o nei futuri esercizi, trasmettendola al Consiglio di Amministrazione entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- d. oltre ai casi previsti dallo Statuto e ove richiesto dall'Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, fornisce pareri sui problemi tecnico - scientifici dell'attività consortile;
- e. ove lo ritenga opportuno affida ad alcuni dei suoi membri compiti specifici di volta in volta definiti.

Il compenso dei componenti di detto Comitato e degli affidatari di compiti specifici è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, per la preparazione del programma annuale di attività e dei piani di sviluppo, per la stesura delle relazioni allegare ai bilanci, nonché per l'organizzazione e la gestione scientifico - tecnica della Società, deve sentire il parere del Comitato Scientifico.

Art.32

Riunioni

Il Comitato Scientifico si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, presso la sede della Società, o anche altrove.

Il Comitato è convocato dal suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, deve convocarlo ogni volta che ne sia richiesto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da almeno tre dei suoi membri.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata o, nei casi di urgenza, con telegramma, spediti, rispettivamente, almeno dieci o almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; ai membri del Comitato presso il loro domicilio, e al Direttore Generale presso la sede sociale.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Comitato, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in assenza o impedimento anche di questo, dal membro designato dal Comitato stesso.

Alle riunioni i membri del Comitato non possono partecipare mediante rappresentanti, ma il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà essere sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Alle riunioni del Comitato, anche ristretto, partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale.

Il Comitato nomina un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Art.33

Deliberazioni

Il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato e, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente. Le deliberazioni del Comitato devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. Le stesse regole valgono per le deliberazioni del Comitato ristretto, ove nominato.

Art.34

Presidente, Vice Presidente, Membri Delegati

Il Comitato Scientifico sceglie tra i suoi membri un Vice Presidente.

Il Presidente provvede, secondo le indicazioni del Comitato e come suo delegato, alla valutazione degli aspetti scientifici dei programmi di ricerca, e relaziona al Comitato, in ogni riunione, sullo stato di avanzamento degli stessi, adottando anche adeguati sistemi di monitoraggio.

Oltre che nei casi previsti dallo Statuto, il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, in ogni caso di sua assenza o impedimento e collabora con lo stesso nella direzione e al controllo degli aspetti scientifici dei programmi di ricerca.

Il Comitato Scientifico può delegare altri suoi membri alla valutazione degli aspetti scientifici dei programmi di ricerca, fornendo le opportune direttive, e con l'obbligo dei Membri delegati di relazionare al Comitato, in ogni riunione, sullo stato di avanzamento dei programmi.

Spetta al Presidente il coordinamento dell'attività dei Membri delegati alla direzione e controllo degli aspetti scientifici dei programmi di ricerca.

Titolo VIII

Esercizio sociale - Utili

Art.35

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art.36

Utili

Eventuali utili di esercizio, dedotta la quota di legge per alimentare la riserva legale, sono destinati ad un apposito fondo, da utilizzare per le finalità di carattere scientifico

della Società.

Titolo IX

Scioglimento e liquidazione

Art.37

Scioglimento

Lo scioglimento della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

Art.38

Collegio dei Liquidatori

Verificatasi una causa di scioglimento l'Assemblea dei Soci nomina un collegio composto di tre Liquidatori, di cui uno con funzione di Presidente, scelti fra nove nomi indicati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato scientifico.

Con la nomina dei Liquidatori cessano dalle loro funzioni i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.

Il Collegio dei Liquidatori ha tutti i poteri di legge per le operazioni di liquidazione.

Art.39

Riunioni e deliberazioni del Collegio dei Liquidatori

Art.40

Riunioni

Il Collegio dei Liquidatori si riunisce presso la sede della Società o altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente o su richiesta, che deve indicare l'ordine del giorno, degli altri due Liquidatori.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata o, nei casi urgenza, con telegramma, spediti, rispettivamente, almeno dieci o almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, i membri del Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci effettivi presso il loro domicilio, e al Direttore generale presso la sede sociale.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Liquidatore designato dai Liquidatori presenti.

Il collegio nomina seduta stante un segretario, scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Art.41

Deliberazioni

Il collegio dei Liquidatori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei liquidatori in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Liquidatori. Le deliberazioni del collegio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Art.42

Devoluzione dell'attivo residuo

Soddisfatti i creditori, ove residui un attivo, i Liquidatori, dopo aver rimborsato ai Soci il capitale versato, provvederanno a devolvere, fermi vincoli di destinazione gravanti sugli immobili, il residuo patrimonio consortile alle Università già facenti parte del Consorzio e Soci attuali della Società consortile, attenendosi, per quanto riguarda le modalità e le proporzioni, alle decisioni di un collegio composto dai rettori delle Università interessate, da un membro designato dal ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il ministero del bilancio.

Titolo X

Controversie - Disposizioni generali

Art.43

Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Soci e la Società nell'esplicazione dell'attività consortile, di qualsiasi natura, con la sola eccezione di quelle che sono devolute per legge alla cognizione dell'autorità giudiziaria, saranno deferite alla decisione di un arbitro da nominarsi di comune accordo.

In caso di disaccordo, ciascuna parte nominerà il proprio arbitro e questi, a loro volta, procederanno di comune accordo alla nomina di un Presidente.

In caso di disaccordo, il Presidente verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Bari.

L'arbitro o collegio arbitrale giudicheranno secondo diritto, in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

Le decisioni dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale sono operanti nei confronti dei soci in via definitiva e rispetto alle stesse non è previsto il ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Quanto alle controversie, che dovessero insorgere fra i soci e la società, devolute per legge alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria e a quelle che dovessero insorgere con soggetti terzi, viene eletto il foro di Bari come giudizialmente competente in via esclusiva.

Art.44

Disposizione generale

Per quanto non disciplinato nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e le leggi speciali in materia.

f.ti: Vittorio Pesce Delfino, notaio Michele Somma.